



Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

N° di Reg. **152**
del **16/12/2024**

3236

Immediatamente eseguibile

Oggetto: **ADEMPIMENTI CONNESSI AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011. AGGIORNAMENTO ELENCO GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "PROVINCIA DI PADOVA" E INDIVIDUAZIONE ENTI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DEL CONSOLIDAMENTO 2024.**

Con l'assistenza del: Segretario Generale CHIANESE CLAUDIO.

IL PRESIDENTE

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n. 159 del 06/12/2023 di approvazione dell'elenco gruppo amministrazione pubblica "Provincia di Padova" e di individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento 2023;
- la Deliberazione di Consiglio n. 15 del 25/07/2024 di approvazione del Bilancio Consolidato 2023;

Visti:

- l'articolo 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni"*;
- l'articolo 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali sono tenuti alla redazione del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel "Principio applicato del bilancio consolidato" di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato e integrato;

Considerato che l'articolo 11-bis, comma 3, del suddetto Decreto Legislativo stabilisce che *"ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo"*;

Dato atto, in particolare, che in base al punto 3 del suindicato principio contabile “*Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”;

Rilevato che, per quanto riguarda i criteri per la predisposizione del primo elenco, concernente il **Gruppo Amministrazione Pubblica**, il punto 2 del principio contabile stabilisce che costituiscono componenti di tale “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo (articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011);
- gli enti strumentali controllati dall’amministrazione pubblica capogruppo (articolo 11ter, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011);
- gli enti strumentali partecipati dall’amministrazione pubblica, (articolo 11 ter, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011);
- le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, (art. 11 quater del D.Lgs. n. 118/2011);
- le società partecipate dall’amministrazione pubblica capogruppo (art. 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011).

Dato atto, a tal proposito, che:

- la Provincia di Padova non ha organismi strumentali, dovendosi intendere per tali, ai sensi della norma sopracitata, le istituzioni di cui all'art.114 del TUEL;
- la Provincia non ha “enti strumentali controllati”, non ricorrendo nei confronti di alcun ente, i requisiti del controllo, elencati dall'articolo 11 ter ovvero:
 - il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - l'esercizio, diretto o indiretto, della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali sopra descritti;
 - l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - l'esercizio di un'influenza dominante in virtù di contratti o di clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tale contratto presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

Dato atto, con riferimento agli enti strumentali partecipati, che:

- gli “enti strumentali partecipati” dalla Provincia sono gli enti (associazioni riconosciute,

fondazioni e consorzi così come specificati al punto 2 dell'Allegato 4/4 sopra citato), così come definiti dall'art.11 ter comma 2 del D.Lgs.n.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.11 ter;

- dal 2024 è ente strumentale partecipato dalla Provincia anche il Consorzio Biblioteche Padovane Associate (deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 di reg. del 30/12/2023 e deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 18/03/2024);

- il Consorzio ZIP in liquidazione è cessato, in quanto estinto a seguito della fusione per incorporazione con la Società Interporto Padova s.p.a. (atto in data 01/07/2024 con effetti dal 05/07/2024, a seguito di iscrizione nel Registro delle Imprese);

Dato atto infine, con riferimento alle società partecipate e controllate, che:

- la Provincia non ha "società partecipate", tenuto conto che la definizione di società partecipata si riferisce alle società nelle quali *"l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento"*;

- infatti, pur essendo incrementata la partecipazione nella Società Interporto Padova, a seguito della fusione con il Consorzio ZIP in liquidazione – -, tale partecipazione rimane inferiore al 20% (essa è pari al 18,29% del capitale della Società, come dato atto nel decreto del Presidente della Provincia n. 97/2024);

- con deliberazione n. 25 del 25/11/2024, il Consiglio Provinciale ha stabilito di mantenere la partecipazione detenuta nella Società Veneto Strade, revocando la deliberazione di n. 30/2019 di reg. nella parte in cui se ne stabiliva la dismissione; si tratta di partecipazione pari al 7,14% del capitale della Società, pertanto non rientrante nel Gruppo Pubblica Amministrazione della Provincia;

- in base alla definizione contenuta nell'articolo 11 quater del D.Lgs. n. 118/2011, l'unica "società controllata" dalla Provincia risulta essere Padova Attiva S.r.l., in quanto partecipata al 100% e avente i requisiti delle società *in house*;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l'elenco degli enti e delle società partecipate dalla Provincia costituenti il "**Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Padova**", allegato al presente decreto, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Rilevato che, per quanto concerne i criteri per la redazione del secondo elenco di **enti da considerare nella predisposizione del bilancio consolidato** (Allegato B), il punto 3 del principio contabile stabilisce che gli enti e le società del primo gruppo possono non essere inseriti nell'elenco nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli

due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza va formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi. **Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.** Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti (che singolarmente considerati risultano irrilevanti) da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. **A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.** La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente". Salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Dato atto che, nel presente decreto, i dati presi in considerazione per il confronto sono desunti dal Rendiconto di gestione 2023 della Provincia di Padova (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 dell'11/03/2024) e dai Bilanci 2023 approvati dagli enti ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Padova";

Ritenuto che, sulla base dei conteggi e della nota esplicativa riportati all'Allegato B, gli enti da includere nel Bilancio Consolidato 2024 risultano: la Società Padova Attiva S.r.l., la Fondazione Its Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Comparto Moda Calzatura, la Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto;

Dato atto, in particolare, che, come lo scorso esercizio, la Fondazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni non rientra negli enti del perimetro del consolidamento in quanto:

- ai sensi dell'allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011" *Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività della fondazione";*

- in base allo Statuto della Fondazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, sono organi decisionali il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione; la Provincia di Padova, in quanto "Sostenitore", non ha diritto di voto nell'Assemblea né propri

rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di decreto, sono stati espressi dal Dirigente dell'Area Gestione delle Risorse - Servizio Programmazione Finanziaria e Bilancio, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, previsti dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto, altresì, che in ordine al presente decreto, il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l'elenco aggiornato degli organismi partecipati dalla Provincia costituenti il “**Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Padova**”, Allegato A), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto, ai fini dell'individuazione degli **enti da includere nel perimetro del consolidamento**, delle risultanze riportate all'Allegato B), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il seguente elenco aggiornato di **enti da includere nel perimetro del consolidamento** del Bilancio Consolidato esercizio 2024, di cui agli articoli 147-quater, comma 4, del TUEL e art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011:
 - Padova Attiva S.r.l.;
 - Fondazione Its nuove Tecnologie per il Made in Italy-Comparto Moda Calzatura;
 - Fondazione ITS Accademy Meccatronico Veneto;
- 4) di demandare al Dirigente competente le comunicazioni, ai suddetti enti, previste dalla normativa;
- 5) di dare atto che eventuali aggiornamenti al presente decreto saranno predisposti dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione 2024 della Provincia di Padova e dei bilanci 2024 degli organismi partecipati; tali aggiornamenti saranno inseriti nella “Nota Integrativa del Consolidato 2024”.

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere celermente con le comunicazioni agli organismi partecipati.

Sottoscritto dal Presidente

GIORDANI SERGIO

con firma digitale

Facciate nr.: 6

Allegati nr.: 2 / 6